

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DEL NERO, BALDINI e LIMONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1969

Abilitazione all'insegnamento della educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica.

ONOREVOLI SENATORI. — Negli anni scorsi per carenza di insegnanti, provvisti di titolo idoneo ai sensi della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, furono incaricati dell'insegnamento dell'educazione fisica anche insegnanti laureati, o diplomati in altre discipline che fossero dotati di particolare attitudine e di brevetti sportivi.

Col decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1841, fu approvato il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento di educazione fisica e dei concorsi a cattedre di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria ed artistica in applicazione della citata legge 15 dicembre 1955, n. 1440 e del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

Onde sopperire però alla carenza di insegnanti e per regolarizzare le situazioni di fatto preesistenti venne approvata la legge 30 dicembre 1960, n. 1727, con la quale il Ministro della pubblica istruzione veniva autorizzato ad istituire corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento

dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, ai quali potevano essere iscritti gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica che con l'anno scolastico 1957-1958 avessero maturato almeno un triennio di anzianità come incaricati o supplenti, conseguendo qualifiche non inferiori a « valente » o a « senza demerito » e che avessero riportato almeno tali qualifiche anche per il servizio prestato successivamente all'anno scolastico anzidetto.

L'ammissione ai predetti corsi di durata biennale era subordinata all'accertamento della piena idoneità fisica degli aspiranti ed al possesso del titolo di studio (scuola media superiore) previsto dall'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Venivano ritenuti validi come titoli di studio anche i diplomi di abilitazione magistrale per le scuole di grado preparatorio, di magistero per la donna e di musica.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1961 e successive integrazioni, il Ministro della pubblica istruzione istituiva i predetti corsi e stabiliva le modalità per l'ammissione ed il funzionamento.

Con l'istituzione dei corsi di formazione professionale speciale, veniva confermato il funzionamento ordinario dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF). Al diploma rilasciato da detto Istituto era attribuito il valore abilitante, mentre i corsi speciali servivano solo ed erano indispensabili quale preparazione agli esami di abilitazione.

Le direzioni dei corsi di cui sopra e lo stesso Istituto superiore di educazione fisica nonché i diversi provveditorati agli studi, che istruirono le pratiche di ammissione, interpretarono l'elenco dei titoli di studio validi per l'ammissione, come indicativo e non tassativo. In particolare ritennero che il diploma di istituto d'arte, che si consegue con tre anni di studio dopo la terza media, dovesse essere ritenuto valido quale diploma di scuola media superiore, specialmente tenendo conto che la legge dichiarava valido il diploma di conservatorio di musica e di insegnante di scuola di grado preparatorio (tre anni).

Furono pertanto ammessi ai corsi anche insegnanti non di ruolo muniti di diploma di istituto d'arte.

Diversi di essi compirono gli studi, superarono gli esami ed ad alcuni fu rilasciato il diploma, ad altri fu sospeso *in extremis* in attesa di chiarire la loro posizione.

Detti insegnanti hanno continuato ad avere incarichi e supplenze, in alcune provincie sono stati inclusi nelle graduatorie provinciali e, solo di recente, sono sorte contestazioni, tanto che alcuni istituti di educazione fisica hanno promosso decreti di annullamento dei diplomi rilasciati.

Il disegno di legge che viene presentato all'esame del Senato mira a sanare questa situazione per ragioni di equità, di rispetto della buona fede e per eliminare incresciose liti e vertenze contro istituti pubblici.

Trattasi invero di insegnanti che avevano già compiuto tre anni di incarico o supplenze nel 1957-1958, per cui oggi hanno oltre 13 anni di insegnamento non di ruolo coloro che hanno frequentato e superato gli esami dei corsi di formazione professionale e hanno ugualmente diversi anni di insegnamento quelli che hanno frequen-

tato i corsi regolari dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF).

Giustizia ed equità impongono che sia regolarizzata la loro posizione. In caso contrario veri drammi umani verrebbero a crearsi.

Essi inoltre hanno agito in buona fede e così le direzioni degli istituti che li hanno ammessi ai corsi ed agli esami.

L'estensione che la legge ha fatto a coloro che, privi del diploma di scuola media superiore, avessero avuto il diploma di conservatorio musicale e di insegnante di scuole materne ha indotto in errore quasi tutti gli istituti e provveditorati agli studi.

Atteso il significato di sanatoria e regolarizzazione delle situazioni in atto che aveva la legge del 1960 la non menzione del diploma d'istituto d'arte è stata certamente una svista dei proponenti, che forse non hanno avuto notizia dell'esistenza di tali casi.

D'altra parte la preparazione culturale che il diploma di istituto d'arte dà ai giovani diplomati appare sufficiente e per certi aspetti pertinente, se si tiene conto oltre che degli studi umanistici, anche delle nozioni di anatomia, di fisica e disegno che in essi vengono impartite, che possono essere utili all'insegnamento di educazione fisica.

Il diploma di istituto d'arte è inoltre in molti casi ritenuto diploma di scuola media superiore particolarmente nei concorsi statali e di enti pubblici per uffici tecnici.

Esso consente inoltre: l'ammissione allo esame di Stato per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento del disegno negli istituti e scuole di istruzione media di ogni ordine e grado (articoli 65 e 68 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123):

l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione artistica della scuola media istituita con legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

l'ammissione alle inclusioni in graduatorie che annualmente vengono compilate dai provveditorati agli studi per il conferimento degli incarichi nelle scuole medie statali e negli istituti superiori;

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la partecipazione alle selezioni per la ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle Forze armate (AUC).

Devesi infine rilevare che sono in atto ricorsi al Consiglio di Stato contro il denegato rilascio di diplomi, o l'annullamento degli stessi, per cui sembra che sia opportuno che anche nell'interesse generale di evitare liti e danni ad enti pubblici venga trovato un rimedio.

Si ritiene comunque opportuno che il Parlamento, in via di sanatoria, accolga le istanze degli interessati, riporti serenità in alcune decine di famiglie, ridia anche in questo settore tranquillità alla scuola, sistemando insegnanti che si sono preparati, che vogliono concorrere alle cattedre, che da diversi anni svolgono encomiabile attività sportiva e che si prodigano con passione in un settore di particolare interesse per i giovani.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'ammissione ai corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1727, ed ai corsi tenuti dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) statali e pareggiati ed i relativi diplomi conseguiti sono, in sanatoria, convalidati anche se concessi ad insegnanti privi del prescritto titolo di studio di scuola media superiore, ma in possesso di diploma rilasciato da istituti d'arte.